

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 325/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24/03/2010, Bu. Lu. Fi., rappresentato e difeso dal rag. Um. St. impugnava l'atto n° Omissis anno 2002. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti che lo hanno generato.

Deduce che dalla documentazione prodotta, dimostra ampiamente la capacità patrimoniale della signora Em. Ca..

L'ufficio ritualmente costituitosi ha dedotto per il rigetto del ricorso. All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.

Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e conclude per l'accoglimento.

La rappresentante dell'ufficio si riporta alle proprie deduzioni, insiste per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti dichiara inammissibile il ricorso.

Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento in qualità di erede, non allegando l'atto impugnato.

La mancata allegazione e/o produzione dell'atto impugnato non ha messo il collegio in condizione di valutare i motivi e la reale pretesa Tributaria, la data di notifica e la tempestiva proposizione del ricorso.

Mancando un elemento essenziale, previsto dal 2° comma art. 18 dlgs 546/92, come avvertito il ricorso risulta inammissibile per mancata allegazione e/o produzione dell'atto impugnato. L'incertezza dell'esatta individuazione dell'atto impugnato si evince dal contenuto del ricorso, il ricorrente sia per l'anno 2002 che per l'anno 2004, ha identificato l'accertamento con identico numero Omissis, rendendo maggiore l'incertezza nell'individuazione dell'atto impugnato.

Ogni motivo di merito dedotto è assorbito.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese Compensate.